CITTÀ DI SAVIGLIANO

C.so Roma, 36 – 12038 Savigliano –CN-

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 10 Savigliano, 06 aprile 2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVD19. ULTERIORI DISPOSIZIONI - USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE.

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Vista la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;

Visti i decreti legge n. 6, n. 9 e n. 18, tutti del 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo, 22 marzo, 1 aprile, tutti del 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e dell'interno 28 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Preso atto che con il succitato DPCM 01.04.2020 :

- è stata disposta la proroga dell'efficacia *delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e dell'Ordinanza del 28.03.2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,* ***fino al 13.04.2020***"
- *è stata prorogata quindi* la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- *è stata confermata l'apertura di* edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03.04.2020, in particolare il n. 7 ai sensi del quale è ordinata " *la sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e della grande*

distribuzione, ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività. Sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, purchè nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico – sanitarie, della disciplina del settore del commercio e della normativa fiscale"

Vista la nota Ministero dell'Interno dipartimento VV.FF del 20/03/2020, ad oggetto: "Emergenza COVID-19, vademecum utilizzo mascherine";

Constatato che:

- un gran numero di persone non utilizza un sistema di protezione individuale nell'accedere negli esercizi commerciali, agli uffici pubblici, uffici postali, banche, istituti di credito
- l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

Rilevato che:

- Ad oggi sono state distribuite dall'amministrazione comunale alla popolazione almeno una mascherina di tipo chirurgico per nucleo familiare, senza costi per il cittadino;
- Attualmente è ancora incorso la distribuzione delle mascherine nel quartiere "Vernetta due";
- Le autorità sanitarie hanno chiarito che la diffusione del COVID-19 avviene principalmente attraverso il "droplet" prodotto dalle persone e diffuso nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;
- La presente ordinanza non contrasta né eccede le misure statali dirette a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 19/2020;

Ritenuto che sia strettamente necessario mettere in campo tutte le misure per assicurare alla comunità una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;

Dato atto che l'utilizzo di mascherine consente di limitare la contaminazione dell'ambiente in generale e soprattutto in luoghi chiusi;

Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19 l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine fuori dall'ambiente domestico con particolare attenzione:

- agli spazi pubblici in genere
- agli esercizi commerciali
- agli uffici pubblici
- uffici postali, banche, istituti di credito, studi professionali
- ogni altro luogo chiuso ove è previsto l'accesso generalizzato di persone

ORDINA

Che sia obbligatorio per le persone, su tutto il territorio comunale di Savigliano, fuori dall'ambiente domestico, con particolare attenzione:

- agli spazi pubblici in genere
- agli esercizi commerciali
- agli uffici pubblici
- uffici postali, banche, istituti di credito, studi professionali
- ogni altro luogo chiuso ove è previsto l'accesso generalizzato di persone

<u>indossare mascherine a protezione della bocca e del naso</u>, ancorché non certificate o di fattura artigianale o altri sistemi di protezione, quali ad esempio: foulard, sciarpe e simili;

ORDINA altresì

- **Ai titolari e gestori delle attività commerciali**

- **Ai Responsabili di Uffici pubblici, uffici postali, banche, studi professionali e di ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone**

di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno dei locali in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.

AVVERTE

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 9 del 06 aprile 2020.

La presente ordinanza entra in vigore il 7 aprile 2020 ed avrà efficacia fino a nuova disposizione.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400,00 a euro 3000,00. L'applicazione delle sanzioni segue la procedura dettata dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia:

- Pubblicata all'albo pretorio della Città di Savigliano per 30 gg;
- trasmessa a:

a) Prefettura di Cuneo, gabinettoprefcn@pec.interno.it;

b) Questura di Cuneo, gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it;

c) Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it e tcn28408@pec.carabinieri.it ;

d) Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it;

e) Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura Savigliano;

f) Resp. Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano;

2. che del presente provvedimento venga data comunicazione:

- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori:

a) info@ascomsavigliano.it;

b) confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it;

c) zona.savigliano.cn@coldiretti.it;

3. agli organi di stampa locali:

a) redazione@corrieresavigliano.it;

b) redazione@ilsaviglianese.com;

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale

Giulio Ambroggio